



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 403 DEL 30/03/2020

**Servizio GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE ESPROPRI**

**OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLA INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI E DEL DEPOSITO DI DOCUMENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 22-BIS COMMA 1 DEL D.P.R. 08.06.2001 N. 327 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.**

**DITTA N. 18 PARTE: LOVATO IVANO.**

**PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO: INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELL'AREA METROPOLITANA DI VICENZA.**

**REALIZZAZIONE DI UN'OPERA DI INVASO SUL FIUME BACCHIGLIONE A MONTE DI VIALE DIAZ NEI COMUNI DI VICENZA E CALDOGNO.**

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo della Regione Veneto n. 32 del 09/02/2015 è stato disposto, previa comunicazione di avvio del procedimento effettuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 D.P.R. 327/2001, di approvare il progetto definitivo dei lavori di *“Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e Caldogno”* dell'importo complessivo di € 18.750.000,00, comprensivo della quota di cui al piano particellare di esproprio, con effetti di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 DPR 327/2001;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 25 comma 3 ter della L.R. 27/2003 la formale approvazione del progetto costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- La medesima legge regionale all'art. 70 comma 2 attribuisce alla Provincia le funzioni di autorità espropriante riferite all'esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale;

Visto che in data 25/08/2015 è stata sottoscritta la “*Convenzione per la definizione delle procedure espropriative e di asservimento*” prot. n. 31084 da porre in essere per la realizzazione del progetto citato tra la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza, con la quale è stata disciplinata la delega della “Regione” alla “Provincia” delle funzioni di autorità espropriante e delle attività amministrative connesse alla realizzazione dell'opera, previste dalla L.R. 27/2003;

Ritenuto che in base alla Convenzione citata la Regione Veneto, in qualità di soggetto gestore del demanio pubblico – ramo idrico ai sensi e per gli effetti degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112, è *promotore dell'espropriazione* delle aree di cui sopra, mentre lo Stato, fino all'attuazione del D.Lgs. 28/05/2010 n. 85 in materia di federalismo demaniale, è *beneficiario dell'espropriazione* e per ciò stesso le aree acquisite andranno intestate al Demanio dello Stato – c.f. 97905270589;

Considerato che con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto n. 2 del 14/01/2020 è stata disposta ai sensi dell'art. 13 comma 5 del DPR 327/2001 la proroga di due anni dei termini di pubblica utilità dei lavori e delle espropriazioni, già stabilito con decreto n. 32 del 09/02/2015;

Dato atto che:

- l'Ufficio per le espropriazioni ha provveduto con comunicazione prot. n. 63395 del 22/09/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, a dare notizia ai sigg. Cracco Teresina nata a Vicenza il 04/01/1932 c.f. CRCTSN32A44L840Z (per 3/36); Lovato Ivano nato a Vicenza il 12/08/1950 c.f. LVTVNI50M12L840E (per 9/36); Ovedani Dario nato a Vicenza il 18/09/1957 c.f. VDNDRA57P18L840S (per 2/36); Ovedani Edila nata a Vicenza il 02/02/1924 c.f. VDNDLE24B42L840T (per 9/36); Ovedani Giuseppe nato a Vicenza il 27/10/1967 c.f. VDNGPP67R27L840L (per 2/36); Ovedani Maria Pia nata a Vicenza il 02/06/1938 c.f. VDNMRP38H42L840O (per 9/36); Ovedani Rita nata a Vicenza il 28/03/1961 c.f. VDNRTI61C68L840X (per 2/36), proprietari catastali degli immobili censiti catastalmente in Comune di Vicenza al fog. 57 mappali nn. 127, 128, 129, 130 e 131, della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché comunicato la possibilità di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio;
- con la medesima comunicazione si è altresì provveduto a comunicare ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 l'avvio del procedimento preordinato alla emanazione del provvedimento di determinazione dell'indennità provvisoria e di occupazione d'urgenza dell'area, invitando il soggetto destinatario della comunicazione a formulare osservazioni in merito nel termine di giorni 20 (venti);
- con provvedimento dirigenziale n. 136 del 22/02/2016 si è provveduto a disporre, ai sensi dell'art. 22-bis del DPR 327/2001, l'occupazione anticipata dei beni immobili citati, necessari alla esecuzione del progetto di cui trattasi, ed a determinare in via provvisoria l'indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari degli immobili medesimi, sussistendo le condizioni di cui allo stesso art. 22-bis comma 2 lett. b) del DPR 327/2001;
- ai sensi del richiamato art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, la determinazione dell'indennità provvisoria è stata effettuata senza particolari indagini e formalità;

- l'immissione in possesso è avvenuta in data 30/03/2016 e che in detta sede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001, si è proceduto a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati contestualmente al verbale di immissione in possesso;

Dato atto che nei trenta giorni successivi alla data di immissione in possesso i comproprietari sigg. Cracco Teresina, Ovedani Dario, Ovedani Edila, Ovedani Giuseppe, Ovedani Maria Pia e Ovedani Rita non hanno manifestato la condivisione dell'indennità provvisoria di espropriazione delle aree interessate dai lavori in oggetto;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, doveva intendersi non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione, e che conseguentemente si rendeva necessario disporre il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, Servizio di Cassa Depositi e Prestiti, dell'acconto dell'80% dell'indennità provvisoria non accettata;

Visto che con provvedimento dirigenziale n. 104 del 31/01/2017 è stato disposto il deposito dell'acconto dell'indennità provvisoria di espropriazione presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, Servizio di Cassa Depositi e Prestiti, per una somma complessiva pari € 1.775,60 (pari a 27/36 di € 2.340,80);

Ritenuto che, a seguito di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 104 del 31/01/2017, è stato costituito in data 15/02/2017 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, Servizio di Cassa Depositi e Prestiti, il deposito nazionale n.1296908 / deposito provinciale n. 908885 di € 1.755,60;

Rilevato che il comproprietario sig. Lovato Ivano si è avvalso invece della facoltà prevista dall'art. 22-bis comma 1, concernente la presentazione di osservazioni ed il deposito di documenti nel termine di giorni trenta dalla data di immissione in possesso, con comunicazione pervenuta alla Provincia di Vicenza il 18/04/2016 e acquisita agli atti al prot. n. 26448;

Visto che con nota prot. n. 36014 del 25/05/2016 la Provincia ha provveduto ad inoltrare alla Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto per gli opportuni provvedimenti tutte le osservazioni pervenute da parte dei proprietari interessati a seguito dell'invio del provvedimento di determinazione delle indennità e di occupazione di urgenza delle aree di cui all'art. 22-bis del D.P.R. 327/01;

Dato atto che la Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto – Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza ha trasmesso con nota prot. n. 131993 in data 24/03/2020 le controdeduzioni alle osservazioni e richieste presentate dal comproprietario, controdeduzioni pervenute al prot. n. 13413 del 25/03/2020;

Considerato, sulla base delle risultanze delle controdeduzioni pervenute, di procedere alla rideterminazione dell'indennità provvisoria di espropriazione, secondo quanto riportato nell'allegato 2 da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che:

- in caso di espropriazione al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'*indennità aggiuntiva*, determinata in misura pari al Valore Agricolo

Medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata ai sensi dell'art. 40, comma 4 del D.P.R. n. 327/2001;

- in caso di espropriazione qualora le ditte proprietarie non coltivino direttamente il fondo e vi sia, invece, un fittavolo da almeno 1 anno prima della data di dichiarazione di pubblica utilità, al titolare del contratto di fittanza agraria, costretto in tutto o in parte ad abbandonare il fondo, spetterà un'*indennità aggiuntiva* prevista dall'art. 42 del D.P.R. n. 327/2001, in misura pari al Valore Agricolo Medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, previa esibizione del contratto di fittanza agraria regolarmente registrato;
- l'eventuale carattere "irriguo" delle colture effettivamente praticate dovrà essere dimostrato dalla ditta proprietaria con idonea documentazione;
- in caso i beni soggetti ad esproprio siano gravati da ipoteca volontaria, al fine della corresponsione dell'indennità di esproprio, è richiesto che il titolare del diritto di ipoteca produca e trasmetta all'Ufficio scrivente una dichiarazione, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione da parte del proprietario espropriando della somma, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001;

Visto il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con Decreto Presidenziale n. 28 del 24/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il Piano delle Performance anni 2020/2021;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.3 del 03/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

## **DETERMINA**

1. di prendere atto delle controdeduzioni della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto – Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza alle osservazioni presentate dalla ditta proprietaria, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2. di rideterminare per le motivazioni in premessa indicate l'indennità provvisoria di espropriazione relativa ai beni immobili interessati dal progetto di cui in titolo, oggetto di occupazione d'urgenza effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, nelle misure indicate nell'allegato 2, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di provvedere, ai sensi dell'articolo 22-bis comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, alla notifica del presente provvedimento al comproprietario dei beni immobili indicati nell'allegato 2, con le modalità previste dal comma 4 e seguenti dell'articolo 20 del D.P.R. n. 327/2001;
4. Di stabilire che nel caso di comunicazione nel termine di 30 giorni successivi alla notifica del presente provvedimento, da parte del comproprietario della condivisione dell'indennità di espropriazione, dichiarazione che è irrevocabile, ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001, il proprietario ha diritto di ricevere l'intera indennità di espropriazione (in base alla quota di proprietà). Il saldo di eventuali ulteriori indennizzi espropriativi, se spettanti, verrà corrisposto al termine dei lavori.
5. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, deve intendersi come non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione, e quindi, verrà disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità provvisoria non accettata e sarà contestualmente chiesto alla *Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva* di determinare l'indennità definitiva.
6. In alternativa all'intervento richiesto da questo Ufficio alla *Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva*, la ditta proprietaria potrà procedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla designazione ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 di un tecnico di propria fiducia, ai fini dell'attivazione del collegio arbitrale (di cui farà altresì parte un tecnico nominato dalla Provincia e, ove richiesto da chi via abbia interesse, anche uno dal Presidente del Tribunale) per l'avvio del giudizio di determinazione dell'indennità definitiva secondo la procedura di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001.
7. Di dare altresì atto che ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001, qualora sia corrisposta a chi non eserciti un'impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, e D, come definite dagli strumenti urbanistici, si applica la ritenuta di cui al D.P.R. n. 917/86. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto.
8. Di stabilire che in base all'art. 3 comma 1 della "*Convenzione per la definizione delle procedure espropriative e di asservimento*" prot. n. 31084 del 25/08/2015 tra la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto gli oneri espropriativi quantificati con il presente provvedimento sono a diretto carico della Regione Veneto e verranno pagati dalla Provincia di Vicenza ai proprietari e interessati previo accreditamento delle somme necessarie da parte della Regione Veneto;
9. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
10. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
11. Di dare infine atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell'articolo 53 del D.P.R. n. 327/2001 entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione della indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 327/2001.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di 10 anni (ID PROC. N. 740).

Vicenza, 30/03/2020

**Sottoscritta dal Dirigente  
(BAZZAN CATERINA)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: Arch. Riccardo Amadori*

*Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Claudia Bragagnolo*



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 24 MAR. 2020

Protocollo N.

131983

Class.

Prat.

Fasc.

Allegati N. 2

Oggetto: Lavori di realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz del Comune di Vicenza – ID Piano 456 – CUP H33B11000350003.

Procedura espropriativa ai sensi del DPR n. 327/2001 e s.m.i.

Controdeduzioni alle richieste e osservazioni presentate.

**Ditta n. 18 – Cracco Teresina, Lovato Ivano, Ovedani Dario, Ovedani Edila, Ovedani Giuseppe, Ovedani Maria Pia, Ovedani Rita.**

Comune di Vicenza – Fg. 57 – mapp.li n.ri 127 – 128 – 129 – 130 (ora 873) - 131

Alla Provincia di Vicenza

Ufficio Espropri

Contrà SS. Apostoli, 18

36100 Vicenza

[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

Con riferimento alle osservazioni formulate dalla Ditta in oggetto indicata, proprietaria dei mappali sopra citati, contenute nel verbale di immissione in possesso datato 30/03/2016 e nella nota del 18/04/2016, si formalizzano le controdeduzioni allegate alla presente nota (allegato n. 1).

Nell'allegato n. 2 si indicano le superfici definitive che saranno oggetto di esproprio.

I soprasuoli da indennizzare nei mappali sopra citati, sono specificati nell'allegato n. 1, per un complessivo stimato in € 1.550,00.

Distinti saluti.



Il Direttore

Ing. Giovanni Paolo Marchetti

ADEMPIMENTI EX ARTT. 4 E 5 L. 241/90:

Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Paolo Marchetti

Referente per l'istruttoria:

Geom. Giovanni Terzo – tel. 0444/337843

e-mail: [giovanni.terzo@regione.veneto.it](mailto:giovanni.terzo@regione.veneto.it)

*Allegato 1*

<b>SOGGETTO</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>RICHIESTE E OSSERVAZIONI</b>	<b>CONTRODEDUZIONI</b>
Cracco Teresina, Lovato Ivano, Ovedani Dario, Ovedani Edila, Ovedani Giuseppe, Ovedani Maria Pia, Ovedani Rita	Verbale di immissione in possesso	30/03/2016	Verificare le reali intestazioni	Accolta: le reali intestazioni saranno verificate dall'Autorità Espropriante.
Lovato Ivano	Nota n. 26448 di prot.	18/04/2016	Nei suddetti mappali sono presenti un pozzo artesiano, un piccolo ricovero attrezzi, 2 piante di noci, 3 piante di fichi, 1 pianta di prugne, 1 pianta di cachi, 1 pianta di gelso, 4 piante di pioppi, 6 piante di platani, 4 piante di vite, 2 piante di salice e circa 10 mq. di piante di bambù. Si richiede quindi, prima di accettare l'indennità di esproprio, che vengano stabiliti i reali valori dei suddetti beni.	Accolta parzialmente: sono stati valutati i soprasuoli ricadenti al di fuori della fascia di rispetto idraulico di ml. 4,00 dal ciglio superiore della sponda, poiché in tale fascia è vietata la piantumazione di alberature ai sensi dell'art. 96 lett. f) del T.U. n. 523 del 1904. Le alberature interferenti con il progetto da indennizzare sono: n. 3 pioppi diam. 100 cm per complessivi € 1.200,00; n. 1 noce diam. 33 cm € 200,00; n. 1 papolara diam. 32 cm € 50,00 e n. 1 fico € 100,00. <b>Il totale complessivo dei soprasuoli da indennizzare è pari ad € 1.550,00</b>

***Allegato 2***

**Mappale n. 131:**

Superficie oggetto di esproprio: mq. 83,00 (intero mappale)

**Mappale n. 130 (ora 873):**

Superficie oggetto di esproprio: mq. 309,00

**Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz del Comune di Vicenza e Caldogno**

**Procedimento espropriativo:**

n.	Individuazione Ditte	Mappale da espropriare	Superficie presunta di esproprio	Superficie effettiva di esproprio	Coltura in atto	Valore commerciale di riferimento	Acconto 80 per cento liquidato o depositato	Indennità di esproprio	Superficie tot di occupazione temporanea	Indennità di occupazione temporanea per esigenze del cantiere (durata presunta 24 mesi)	Rimborso forfettario ripresa colturale
			mq			€/mq		Euro (€)	mq	Euro (€)	Euro (€)
	Cracco Teresina nata a Vicenza il 04/01/1932 c.f. CRCTSN32A44L840Z (per 3/36); Lovato Ivano nato a Vicenza il 12/08/1950 c.f. LVTVNI50M12L840E (per 9/36); Ovedani Dario nato a Vicenza il 18/09/1957 c.f. VDNDRA57P18L840S (per 2/36); Ovedani Edila nata a Vicenza il 02/02/1924 c.f. VDNDLE24B42L840T (per 9/36); Ovedani Giuseppe nato a Vicenza il 27/10/1967 c.f. VDNGPP67R27L840L (per 2/36); Ovedani Maria Pia nata a Vicenza il 02/06/1938 c.f. VDNMRP38H42L840O (per 9/36); Ovedani Rita nata a Vicenza il 28/03/1961 c.f. VDNRTI61C68L840X (per 2/36)										
18	COMUNE DI VICENZA - Foglio 57	127	/		seminativo				18	21,00	25,20
	COMUNE DI VICENZA - Foglio 57	128	/		seminativo				21	24,50	29,40
	COMUNE DI VICENZA - Foglio 57	129	/		seminativo				60	70,00	84,00
	COMUNE DI VICENZA - Foglio 57 ex 130/b	873	335	309	seminativo	7,00	1.876,00	2.163,00	388	452,67	543,20
	COMUNE DI VICENZA - Foglio 57	131	83	83	seminativo	7,00	464,80	581,00	/		
<b>Totale</b>							<b>2.340,80</b>	<b>2.744,00</b>			
Acconto 80% indennità di esproprio spettante (da suddividere in base alle quote di proprietà)									<b>€ 2.340,80</b>		

n.	Individuazione Ditte	Mappale da espropriare	Superficie presunta di esproprio	Superficie effettiva di esproprio	Coltura in atto	Valore commerciale di riferimento	Acconto 80 per cento liquidato o depositato	Indennità di esproprio	Superficie tot di occupazione temporanea	Indennità di occupazione temporanea per esigenze del cantiere (durata presunta 24 mesi)	Rimborso forfettario ripresa colturale
			mq			€/mq		Euro (€)	mq	Euro (€)	Euro (€)
	<b>Totale acconto depositato</b> (relativo alle quote di proprietà di Cracco Teresina per 3/36, Ovedani Dario per 2/36, Ovedani Edila per 9/36, Ovedani Giuseppe per 2/36, Ovedani Maria Pia per 9/36 e Ovedani Rita per 2/36)								<b>€ 1.755,60</b>		
	Indennità di esproprio spettante (in base alla quota di proprietà di Lovato Ivano)								<b>€ 686,00</b>		
	Indennizzo per abbattimento soprassuoli (vedi controdeduzione) da suddividere in base allq quote di comproprietà								<b>€ 1.550,00</b>		
	<b>Indennità spettante</b> (indennità di esproprio pro quota e indennizzo per soprassuoli pro quota)								<b>€ 1.073,50</b>		
	<i>Il rimborso forfettario per ripresa colturale e l'indennità di occupazione temporanea per esigenze del cantiere verranno liquidati al termine dell'occupazione</i>										

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Caterina Bazzan